

**REGOLAMENTO (CE) N. 213/2000 DEL CONSIGLIO
del 24 gennaio 2000**

che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) in attesa dell'adeguamento dei rispettivi protocolli n. 2 degli accordi europei conclusi con i paesi baltici, è stato adottato il regolamento (CE) n. 26/1999 del Consiglio (*) che mantiene fino al 31 dicembre 1999 il livello di preferenze concesse a seguito della conclusione dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore dell'agricoltura;
- (2) la conclusione delle procedure per l'adozione formale del protocollo di adeguamento che disciplina gli aspetti relativi agli scambi contemplati dall'Accordo europeo con la Lettonia, denominato in appresso «protocollo di adeguamento», potrebbe non consentirne l'entrata in vigore alla data del 1° gennaio 2000. È opportuno quindi prevedere la proroga, in via autonoma, delle concessioni a favore della Lettonia fino al 31 dicembre 2000;
- (3) le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento, in caso di sospensione, dovrebbero essere adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (?);
- (4) il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (?), ha codificato le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 i prodotti originari della Lettonia di cui all'allegato I del presente regolamento sono sottoposti ai contingenti tariffari annuali e ai dazi preferenziali

(*) Regolamento (CE) n. 26/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, che adotta misure autonome e transitorie per gli accordi europei conclusi con la Lituania, la Lettonia e l'Estonia per taluni prodotti agricoli trasformati (GU L 5 del 9.1.1999, pag. 1).

(?) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(?) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (GU L 197 del 30.7.1999, pag. 25).

citati in detto allegato. L'allegato II elenca gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità.

Articolo 2

Se la Lettonia non applica più le misure reciproche a favore della Comunità, la Commissione può sospendere l'applicazione delle misure di cui all'articolo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è di un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

1. Le concessioni relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati stabilite nel protocollo di adeguamento con la Lettonia sostituiscono le concessioni stabilite nei rispettivi allegati del presente regolamento:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2000, se il protocollo di adeguamento è in vigore a tale data, ovvero

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo di adeguamento se esso entra in vigore dopo il 1° gennaio 2000.

2. Le modalità di attuazione delle misure stabilite dal presente regolamento si applicano anche alle corrispondenti misure stabilite nel protocollo di adeguamento.

(*) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 (GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28).